

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 1 del 15/02/2024

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla “Variazione in esercizio provvisorio al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Annualità 2024”.

L'anno 2024 giorno 15 del mese di febbraio, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico, presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con Delibera del Consiglio Comunale n.35 del 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene contattata, per verificare gli atti ed esprimere il proprio parere sulla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, contenuta nella proposta di delibera dalla Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni seguenti all'adozione

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall'Ente, pervenuta a mezzo pec in data 12/02/2024, che risulta costituita dalla proposta di deliberazione di Giunta e dagli allegati a corredo, che ne formano parte integrante e sostanziale e nello specifico:

1. La proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025- Annualità 2024 (art. 175, del d.lgs. 267/2000)” formulata in data 24/02/2023, unitamente al parere favorevole espresso dal responsabile del servizio del settore Economico e finanziario Dott.Marco De Rito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla succitata proposta di deliberazione di Giunta Comunale;
2. L' allegato A alla proposta di delibera - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere - riferimento proposta delibera Giunta del 07/02/2024, che illustra gli stanziamenti di competenza aggiornati alla delibera in oggetto. Con indicazione, relativamente alle spese, delle previsioni in termini di competenza, classificati per missioni, programmi e titoli, per il bilancio di previsione finanziario 2024
3. L'allegato 2 alla proposta di delibera - Prospetto dimostrativo di verifica sul rispetto dei equilibri di bilancio relativamente al bilancio di previsione 2023 – 2025, aggiornato a seguito della variazione al bilancio di previsione pluriennale;

VERIFICATA

La documentazione integrativa, richiesta all'Ufficio di Ragioneria, al fine di accertare la coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio:

- Report estratto da piattaforma PCC: Comunicazione stock del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018;
- Posta contabile contabile del bilancio provvisorio macroaggregato 103;

- Missione 20, Programma 3, U.1.10.01.06.001 "Fondo di garanzia debiti commerciali"
- Comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici, Prot. GSEWEB/P20230910806 in data 22/11/2023, trasmessa al Comune di Fagnano Castello, nella quale, riscontrata la conformità dei requisiti disposti dal D.M. del 16 febbraio 2016 (Decreto), veniva Accolta la richiesta di prenotazione degli incentivi di efficientamento energetico, per la scuola con ubicazione alla Via Maria Montessori, di proprietà dell'Ente.

RICHIAMATO

l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio..... comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e 3 dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

VISTO

L'art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

RICHAMATA

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 22.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

RISCONTRATO

Che il decreto del 22 dicembre 2023, (legge bilancio 2024), il quale dispone che "il termine per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Fagnano Castello (CS) non ha ancora predisposto ed approvato il nuovo Bilancio di previsione per il periodo finanziario 2024-2026.

VISTA

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2024, con cui è stato quantificato l'Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia debiti Commerciali – Annualità 2024;
- La Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, protocollo n. GSEWEB/P20230910806 del

22/11/2023 relativa all'intervento identificato con il codice CT00745785, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici, nella quale veniva comunicato l'Accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi per euro 1.064.600,00;

VISTO

l'articolo 1, comma 862 della L.145/2018 prevede che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, **anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;."

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

DATO ATTO

che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018.

- ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"c. 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte

del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

- ai sensi dell'art. 1, c. 863, L. n. 145/2018:

“c. 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

RILEVATO

Tramite il servizio offerto dalla piattaforma crediti commerciali PCC, alla data del 7.2.2024, si sono ricavati i seguenti dati :

Che l'ammontare complessivo di fatture acquisti da PCC al 31.12.2023 risulta pari ad euro 2.688.628,43 mentre quello al 31.12.2022 risulta pari ad euro 1.550.000,00;

Che Ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente 2023 è pari ad euro 606.747,77 mentre nel 2022 è pari ad Euro 341.469,43 **pertanto, non si è ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del 2022;**

- l'indicatore annuale tempo medio dei pagamenti risultante dalla piattaforma crediti commerciali per l'anno 2023 è di giorni 21 gg.;

Che l'Ente, non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, pertanto, trova applicazione il caso a) dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145 ed è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024, il 5 per cento degli stanziamenti provvisori riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali.

Che l'Ente ha provveduto alla determinazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'annualità 2024, come emerge dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/02/2024, escludendo ai sensi del comma 863 della L. 145/2018 gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifici vincoli di destinazione, ed è stato quantificato, come riportato qui di seguito in **€ 38.119,86**:

- Spese per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 1.03 esercizio 2023)	+ €	2.688.628,43
- Stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.		
	€	€ 762.397,29

Percentuale applicata - caso a)	5%
Importo FGDC da accantonare	€ 38.119,86

Che l'accantonamento a FGDC, stanziato per l'annualità 2024, è stato iscritto nella Missione 20, Programma 3 U.1.10.01.06.001, al capitolo 2152 "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

RILEVATO

Che risulta pertanto necessario, variare il bilancio di previsione 2023-2025, riguardante l'esercizio finanziario 2024, :

1. Per provvedere allo stanziamento del Fondo garanzia debiti commerciali nella parte corrente del bilancio, come sopra determinato;
2. Al fine di registrare la maggiore entrata vincolata, contributo per l'Efficientamento energetico

della Scuola, con Ubicazione in Via Montessori – Fagnano Castello;

VISTI

- l'art. 9 del D.L. 152/2021 che apporta variazioni all'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che:

“c. 862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche **nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio**, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

DATO ATTO

che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018.

- ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“c. 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.

- ai sensi dell'art. 1, c. 863, L. n. 145/2018:

“c. 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

VISTA

la variazione in termini di competenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, riguardante l'ANNUALITA' 2024, ai sensi dell'art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000, indicata nell'allegato a). Sinteticamente riassunta nel prospetto dimostrativo (importi in euro):

ANNO 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 1.064..600,00	
	CA	€	
Variazioni in diminuzione	CO		€
	CA		€
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 1.102.719,86
	CA		€
Variazioni in diminuzione	CO	€ 38.119,86	
	CA	€	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 1.102.719,86	€ 1.102.719,86
	CA	€	€

RITENUTO

che con la suddetta proposta di variazione della Giunta, come risulta dall'allegato 2, al bilancio di previsione 2023-2025:

- viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00;
- è assicurato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma TUEL;
- vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi dall'art. 1, commi dal 463 al 508, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'impostazione del bilancio 2023/2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

PRESO ATTO

Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contestuale parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sul provvedimento di variazione al bilancio in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Marco De Rito in data 12/02/2024.

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità Comunale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato.

L'Organo di Revisione, per quanto di competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto
"Variazione in esercizio provvisorio al bilancio finanziario 2023 – 2025 – annualità 2024":

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*